Immobilizzazioni

Prorogata la possibilità di estendere la sospensione degli ammortamenti

Per i bilanci 2021 e 2022 si prescinde dalle analoghe operazioni passate Il congelamento può essere parziale o totale

Pagina a cura di
Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

La proroga della possibilità di estendere la sospensione, parziale o totale, degli ammortamenti sia agli attuali bilanci 2021 sia ai futuri bilanci 2022, prescinde dalla misura con cui si è fatto ricorso alla sospensione in passato.

L'estensione al 2022 è contenuta nell'articolo 5-bis introdotto dal Senato in sede di conversione del Dl 4/2022 (Sostegni-ter).

Norma originaria

La norma ha visto un'esistenza movimentata, che è opportuno ripercorrere. Originariamente la sospensione degli ammortamenti è stata introdotta dall'articolo 60 comma 7-bis del Dl 104/20 per venire incontro agli effetti della pandemia per i soggetti Oic. Essa prevedeva, in relazione ai bilanci 2020, anche in deroga al principio di sistematicità dell'ammortamento (articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile), la facoltà di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

In sostanza dava la possibilità di prorogare di un anno il piano di ammortamento originario. Importanti chiarimenti su tale quadro sono stati forniti dall'Oic con l'interpretativo n. 9 di aprile 2021.

È stato confermato che la disciplina della sospensione degli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall'articolo 110 del Dl 104/20, che la deroga è applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2020 (pur nel silenzio della norma), che è compatibile col bilancio consolidato, in quanto questo recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio.

La disposizione originaria stabiliva che in base alla situazione pandemica, con decreto del Mef la deroga avrebbe potuto essere estesa. Una prima modifica è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato la previsione di estensione mediante decreto del Mef ed ha conseguentemente esteso la sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2021. Tuttavia il suo tenore letterale è sembrato fin da subito problematico, perché l'estensione della sospensione al 2021 era riservata ai soggetti che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». A voler essere rigorosi, pertanto, chi non avesse beneficiato in misura integrale della sospensione nel 2020 non ne avrebbe avuto diritto nel 2021.

Modifiche

A quel punto un importante chiarimento è avvenuto in fase di conversione del Dl Milleproroghe, che ha esteso la deroga al 2021 indipendentemente da quello che fosse stato il comportamento nel bilancio 2020. Come dire che ha diritto alla sospensione degli ammortamenti nel 2021 sia chi nel 2020 non ha affatto ammortizzato, sia chi lo ha fatto ad esempio solo al 50 per cento. Acquisito quindi questo importante chiarimento, la norma è stata ritoccata nuovamente in fase di conversione del Dl Sostegni-ter, in quanto è stato espressamente previsto che la deroga – così come congegnata ovvero indipendentemente dal comportamento adottato dall'impresa nel 2020 – vale sia per gli attuali bilanci 2021, sia per quelli futuri del 2022.

Poiché, dunque, è stata prevista fin da subito un'estensione valevole anche per i prossimi bilanci, non si può non considerare come il fatto che sia stato tolto dal testo normativo il riferimento alla pandemia potrebbe lasciar presagire che la sospensione degli ammortamenti, che era inizialmente partita come esigenza post pandemica, abbia ampliato il proprio spettro, magari in considerazione delle (negative) evoluzioni delle aziende legate alla crisi russo-ucraina.

GLI UTILI

A riserva indisponibile

Restano fermi gli obblighi di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e quelli di specifica informativa in nota integrativa, unitamente alla deducibilità dei mancati ammortamenti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA